



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N.17

Data 13.2.2017

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato da R.S.A. Cimina s.r.l.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di febbraio, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto del 21 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

CONSIDERATO, secondo quanto precede, che, il comune di Terracina, a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 21 adottato nella seduta del 6 febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 259 del T.U.E.L., l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2011 e che, di conseguenza, la Commissione straordinaria di liquidazione è competente relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2010;


VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

RILEVATO, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;

VISTA l'istanza del 7.10.2013, acquisita in data 9.10.2013 al numero di protocollo 743/I, con la quale la R.S.A. Cimina s.r.l. ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione dei debiti del Comune di Terracina della somma di € 34.306,70, come da atto di precetto del 20.6.2013 notificato il 26.7.2013, per credito derivante da compartecipazione a carico del predetto ente per il pagamento delle rette dei degenti per gli anni 2008, 2009 e 2010;

CONSIDERATO che il vantato credito di € 34.306,70 è costituito da € 31.179,43 per sorte capitale, € 1.243,80 per spese di lite liquidate dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina-Sez. Terracina n. 287/2012 ed € 1883,47 per spese dell'atto di precetto del 20.6.2013 notificato il 26.7.2013;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le suddette spese di lite l'epoca in cui è insorta la relativa obbligazione coincide con quella del deposito del sopra citato decreto ingiuntivo, avvenuto nell'anno 2012, per cui il debito non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 3, del T.U.E.L., nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, ma in quella della ordinaria Amministrazione comunale;



CONSIDERTO che il suddetto atto di precetto è divenuto inefficace ai sensi del disposto dall'art. 481 del codice di procedura civile in quanto nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione e pertanto le relative spese restano a carico dell'intimante (*cfr. ex multis: Corte di Cassazione civile, Sez. III, n. 8298/2011*);

VISTA la nota pec n. 5805 del 2.2.2017 con la quale è stato comunicato al creditore l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa passiva della somme vantate a titolo di spese di lite liquidate dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina-Sez. Terracina n. 287/2012 ed a titolo di spese dell'atto di precetto di cui sopra;

VISTA la nota pec del 9.2.2017, acquisita al numero protocollo 6820, con la quale lo Studio Legale Padroni, in nome e per conto della R.S.A. Cimina s.r.l., ha formulato osservazione in merito all'esclusione delle suddette spese di lite;


VISTA la nota pec 9.2.2017, n. prot. 7004, con la quale questa Commissione ha precisato che le suddette spese lite, pur non rientrando nella massa passiva del Comune di Terracina, sono di competenza della ordinaria amministrazione del predetto ente;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252, comma 3, del T.U.E.L., il debito relativo alle spese di lite di € 1.243,80 liquidate dal Tribunale di Latina-Sez. Terracina con il decreto ingiuntivo n. 287/2012 a favore della R.S.A. Cimina s.r.l., in quanto riferito ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2012;
- 2) di non ammettere alla massa passiva il credito di € 1.883,47 vantato dalla R.S.A. Cimina s.r.l. per spese derivanti dall'atto di precetto del 20.6.2013 in quanto insussistente per intervenuta inefficacia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del codice di procedura civile, dello stesso atto di precetto;
- 3) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento nella massa passiva della liquidazione del residuo credito di € 31.179,43 vantato dalla R.S.A. Cimina s.r.l. per compartecipazione alle rette di degenza degli anni 2008, 2009 e 2010;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Liquidatore dell'Istituzione comunale per i servizi sociali "Mons. A Bragazzi", all'Avvocatura comunale, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso ai competenti organi giurisdizionali nei termini prescritti dalla normativa in materia.



Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 23 FEB. 2017 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 23 FEB. 2017.

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI